

TI_GERICHTE 30.2015.21 vom 24. November 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2015.21_d19991124

FR: TI_GERICHTE 30.2015.21 du 24 novembre 1999

IT: TI_GERICHTE 30.2015.21 del 24 novembre 1999

Regeste

Decisione di restituzione di rendita x vedovanza ricevuta maggiorata a causa dell'errato computo dei periodi di contribuzione all'estero del marito affiliato esclusivamente all'estero. Tempestività della decisione di restituzione e importo richiesto. Domanda di condono davanti al TCA è prematura

Erwägungen

E. 42

cons. 2b). 2.2. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere adottati, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronuncia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronuncia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205). L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_ 883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2): " In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_ 439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)." Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti). Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53). L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid. 4.1). Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8). 2.3 . In concreto, con decisione formale del 23 luglio 2015 (doc. 24) la Cassa di compensazione ha osservato che a seguito di un controllo interno era emerso che il calcolo effettuato nell'ambito dell'attribuzione di una rendita di vedovanza all'assicurata era errato, dato che gli anni dal 1971 al 1999 non potevano essere conteggiati al defunto marito quale periodo contributivo siccome egli aveva lavorato all'estero. La restituzione di quanto percepito in eccesso si imporrebbe quindi a seguito della scoperta dell'indebito ottenimento di una rendita per vedova più elevata di quanto di sua spettanza. A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi calcolato la rendita per vedova che l'interessata ha percepito nel periodo dal 1° luglio 2010 al 31 luglio 2015 (Fr. 33'550.-) e l'importo di diritto nello stesso periodo (Fr. 3'966.-). Constatato così un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurata la restituzione della differenza di Fr. 29'584.-. Nel proprio ricorso l'assicurata ha evidenziato che l'errore è stato commesso dalla Cassa stessa e ciò le ha pure comportato dei danni economici, perciò essa non è tenuta a restituire alcunché. 2.4. Va innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte della ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 LPGA per il riesame della precedente decisione formale di concessione della rendita per vedova. La decisione del 24 novembre 1999 (doc. 79) è infatti contraria alla legislazione in materia di rendite, visto che il marito della ricorrente era sì domiciliato in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS), ma con un'attività lavorativa salariata svolta in _____ per un datore di lavoro _____. Va al riguardo rilevato che

l'affiliazione obbligatoria al sistema dell'assicurazione vecchiaia e superstiti può essere qualificata come automatica. Ciò significa che una persona che adempie una delle condizioni di assoggettamento, senza trovarsi in uno dei casi di esenzione, senza avere fatto uso della facoltà di chiederne l'esonero e senza che il diritto internazionale indichi un'altra soluzione, entra d'ufficio nel campo di applicazione personale del sistema, ossia, in altre parole, è assicurata obbligatoriamente. Non è quindi necessaria una manifestazione di volontà (Greber/Duc/Scartazzini , Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 26 pag. 29 ad art. 1 LAVS; Käser , Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1989, pag. 9). L'art. 1a cpv. 1 LAVS prevede tre condizioni alternative di assoggettamento obbligatorio e poiché l'affiliazione al regime dell'assicurazione vecchiaia e superstiti è individuale o personale, è sufficiente che una persona fisica adempia personalmente uno dei criteri di assoggettamento senza che un'esenzione o liberazione le sia applicabile (Greber/Duc/Scartazzini , op. cit., n. 31 pag. 31 ad art. 1 LAVS). I due primi capoversi dell'art. 1a LAVS prevedono quanto segue: - una persona che adempie uno dei criteri di assoggettamento previsti al capoverso 1, - senza rientrare in un caso di eccezione (cpv. 1 lett. a e c), - senza avere domandato ed ottenuto la liberazione o l'esonero (cpv. 2 lett. b), - senza che il diritto internazionale - Convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera - non designi un altro diritto nazionale o non esenti l'interessato, è assicurata obbligatoriamente all'assicurazione vecchiaia e superstiti - ed anche all'assicurazione invalidità. Ciò che è determinante evidenziare per il caso in esame, è che i criteri di assoggettamento fissati all'art. 1a cpv. 1 LAVS sono alternativi . È dunque sufficiente adempierne uno (singolarmente il domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera) (Greber/Duc/ Scartazzini , op. cit., n. 82 e n. 83 pag. 52 ad art. 1 LAVS). In concreto è pacifico che il marito della ricorrente era domiciliato in Svizzera, ma svolgeva la sua attività all'estero. Da un canto, quindi, il coniuge dell'assicurata adempiva uno dei criteri di assoggettamento previsti al capoverso 1 dell'art. 1a cpv. 1 LAVS (domicilio in Svizzera). D'altro canto, però, sulla base della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la _____ relativa alla sicurezza sociale del _____ (_____) applicabile, di principio, fino al 31 maggio 2002 - e in seguito in virtù dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e del regolamento (CE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) in vigore, nei rapporti tra la Svizzera e l'Unione Europea, dal 1° giugno 2002 e sostituito dal 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004, ad ogni buon qui comunque non entranti in linea di conto ritenuto che il marito della ricorrente è deceduto nel 1999 -, egli era affiliato esclusivamente in _____ (cfr., per un caso analogo, la STCA 30.2013.15 del 4 luglio 2013 e la STCA 30.2011.30/31 del 19 ottobre 2011, consid. 5). Pertanto, non essendo il coniuge dell'assicurata affiliato alla LAVS svizzera e non potendo di conseguenza essergli computati periodi di contribuzione, nel calcolo della rendita di vedovanza spettante nel 1999 alla ricorrente non dovevano essere presi in considerazione gli accrediti per compiti educativi successivi alla nascita della figlia e per i 16 anni seguenti (dal 1974 al 1989). Fanno dunque stato, ai fini del calcolo della rendita di vedovanza dell'assicurata, unicamente i 2 anni e 2 mesi di contributi versati regolarmente dal marito in Svizzera negli anni 1963, 1964 e 1965 (doc. 61). A giusta ragione l'amministrazione ha pertanto riconsiderato il provvedimento amministrativo emesso nel 1999, essendo manifestamente errato e la sua modifica rivestendo d'altro canto un'importanza notevole, poiché ha per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3). La richiesta di restituzione delle rendite per vedova versate in

eccesso all'insorgente è quindi formalmente giustificata. Occorre dunque ora verificare la lamentela della ricorrente circa la correttezza, dal profilo giuridico, del principio della restituzione preteso dalla Cassa retroattivamente fino al 1° luglio 2010.

2.5. La Cassa di compensazione si è accorta dell'errore nella determinazione dell'importo della rendita di vedovanza di spettanza della ricorrente quando nel maggio 2015 (doc. 44) quest'ultima ha postulato la rendita di vecchiaia ordinaria per sé stessa. In quell'occasione, l'assicurata ha infatti indicato che il coniuge ha lavorato in _____ fino al 4 ottobre 1999 (doc. 41). Ne segue che la decisione di restituzione del 23 luglio 2015 è tempestiva, poiché inoltrata entro il termine di un anno da quando l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore (art. 25 cpv. 2 LPGA). Ritenuto inoltre che la richiesta di restituzione concerne il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 luglio 2015, anche il termine relativo di 5 anni è stato rispettato (art. 25 cpv. 2 LPGA).

2.6. Quanto all'importo complessivo da restituire, non contestato, esso ammonta a Fr. 29'584.- (doc. 24). Dal nuovo calcolo effettuato dalla Cassa nel 2015 (docc. 27-34) emerge che i "Periodi CH per la condizione di durata minima di contribuzione (DMC): 2 anni 02 mesi" (doc 29) e che l'importo mensile di diritto dell'assicurata a titolo di rendita per vedova doveva ammontare in realtà a Fr. 38.- nel 1999, a Fr. 58.- dal 1° giugno 2002, a Fr. 64.- nel 2010 e a Fr. 66.- dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015. Dopodiché, il suo diritto alla rendita semplice di vecchiaia ordinaria maturata con l'età di pensionamento è stato fissato in Fr. 694.- al mese dal 1° settembre 2015 (doc. 27). Considerato il pagamento retroattivo della rendita per vedovo di Fr. 539.- al mese nel 2010, di Fr. 548.- negli anni 2011 e 2012, di Fr. 553.- nel biennio 2013 e 2014 e di Fr. 556.- dal 1° gennaio al 31 luglio 2015, paragonato al nuovo importo di spettanza dell'assicurata, la differenza di Fr. 29'584.- chiesta in restituzione è pertanto corretta.

2.7. Resta da esaminare la domanda di condono che l'assicurata, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede venga decisa dal TCA. Secondo l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. A norma dell'art. 3 OPGA: " 1 L'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione. 2 Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono. 3 L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono." Per l'art. 4 OPGA: " 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. 2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. 3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell'articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà. 4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato. 5 Sul condono è pronunciata una decisione." L'amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno 2007: " Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer

Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich “). Nel caso di specie l’amministrazione non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né sulla buona fede né sull’onere troppo grave, ritenendo di doversi pronunciare solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione (doc. A1 punto 9). Al riguardo, questo TCA rileva quanto segue. Innanzitutto, in assenza di una decisione in merito della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima sul condono tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe quindi ora prematura. Inoltre, il TCA non potrebbe comunque esprimersi in merito alla richiesta senza prima aver effettuato ulteriori accertamenti, segnatamente circa l’onere troppo grave, di modo che le condizioni per concedere il condono non possono essere considerate manifestamente adempiute. Gli atti prodotti dall’interessata non permettono di esprimersi circa la presenza di un onere finanziario gravoso in assenza, ad esempio, dell’ultima tassazione fiscale disponibile e di elementi certi inerenti la sostanza posseduta. Le parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre poter prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare. Infine, occorrerebbe comunque esaminare nel dettaglio anche l’adempimento della condizione della buona fede. Ne segue che, non essendo dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, la domanda di condono va decisa dalla Cassa dopo che la presente decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.